

24/140/CR08bis/C9-C17

**PRIME VALUTAZIONI IN MERITO AL DL N. 160 DEL 2024 RECANTE  
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, UNIVERSITÀ,  
RICERCA E ISTRUZIONE PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome propone le seguenti proposte emendative:

**1. Proposta sostitutiva**

All'articolo 2, primo comma, le parole "*per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024*" sono sostituite dalle seguenti "*per un periodo massimo pari a 12 settimane*".

All'articolo 2, quarto comma, le parole "*nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro*" sono sostituite dalle seguenti "*nel limite di spesa di 77,52 milioni di euro*"

**2. Proposta parzialmente ablativa**

All'articolo 2, quarto comma, le parole "*per l'anno 2024*", sono soppresse.

**Relazione illustrativa**

L'emendamento estende a 12 settimane la durata massima della CIG in deroga per il comparto moda e consente di superare il limite del 31/12/2024, aumentando proporzionalmente la copertura finanziaria.

**Osservazioni:**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, laddove dispone che l'integrazione al reddito è concessa a lavoratori dipendenti "*da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciaro*", sottolinea la necessità che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisca il perimetro della misura, specificando in particolare i codici ATECO dei datori di lavoro potenzialmente beneficiari. A tal proposito, si ricorda che la Commissione Lavoro e Formazione Professionale ha comunicato al Ministero con propria nota l'elenco dei codici ATECO che definiscono il comparto moda.

**3. Proposta additiva**

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo 6-bis:

*“Articolo 6-bis  
(Disposizioni urgenti per l’accelerazione degli interventi strategici in  
materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del  
target M4C1-30 del PNRR)*

1. *Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) l’articolo 1-ter è abrogato.”*

## **Relazione**

Con il D.L.144/2022 (art. 25) il Governo nazionale – in attuazione della Riforma 1.7, della Missione 4, componente 1 del PNRR- ha realizzato una specifica misura volta a realizzare entro il 30 giugno 2026 circa 60.000 nuovi posti letto presso alloggi o residenze a favore degli studenti delle istituzioni universitarie.

Tale misura inaugura una nuova stagione per il settore dell’edilizia residenziale universitaria: col bando “Housing universitario”, adottato dal Ministero dell’Università ed ella Ricerca col D.M. 481/2024, si apre all’iniziativa privata sovvenzionata l’esercizio di un’attività – la gestione di residenze universitarie- che sino ad oggi è stata in larga misura destinata esclusivamente ad operatori pubblici (Enti per il diritto allo studio e Università) e/o collegata ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di residenze universitarie (bandi ex legge 338/2000).

Ad oggi, infatti, l’erogazione dei contributi è condizionata al rispetto di standard tecnici chiaramente definiti ed è sottoposta al controllo in fase di istruttoria delle domande il cui rispetto viene successivamente asseverato in fase di gara, in fase di variante e infine in fase di collaudo delle residenze universitarie medesime.

Nello specifico, Il bando “Housing universitario” di cui al DM. 481/2024 prevede di finanziare soggetti gestori pubblici e privati affinché questi destinino, all’interno di immobili già esistenti e rapidamente convertibili in Residenze Universitarie, posti letto a prezzo agevolato a favore degli studenti universitari.

Il contributo erogato per la gestione delle Residenze Universitarie, attesa la forte domanda di questo tipo di servizi, rischia di attivare strutture residenziali con livelli qualitativi dei servizi che si collocano al di sotto degli standard necessari, tanto in termini edilizi che urbanistici, magari localizzate in luoghi distanti dalle sedi universitarie e quindi inadatte ad assolvere le finalità per le quali saranno finanziate.

L’esercizio delle Residenze Universitarie, finanziato con fondi pubblici, dovrà avvenire nel rispetto degli standard qualitativi previsti dall’art. 1.bis, comma 7, lettera f) della legge 338/2000.

In tale ambito, il D.L. 24 febbraio, 2024, n. 13 ha disposto l’introduzione dell’art. 1-ter della citata legge 338/2000, mediante la previsione in capo alle Regioni di un “Regime autorizzatorio” per l’esercizio delle residenze universitarie finanziate a valere sui fondi per il “Nuovo Housing Universitario”, nell’ambito della riforma 1.7 della missione 4, componente 1 del PNRR, e nello specifico:

- ✓ la disciplina delle “modalità operative per l’emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture”, nei limiti degli standard minimi definiti a livello nazionale;
- ✓ il “rilascio dell’autorizzazione all’esercizio” delle residenze universitarie, previsti dal comma 3 dell’Art. 1-ter,

Anche a seguito di diversi incontri in sede di coordinamento tecnico delle Regioni e della X Commissione della Conferenza Stato -Regioni, è emersa chiaramente l’impossibilità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1 ter della citata l.338/2000. Le competenze regionali previste dalla vigente normativa nazionale in ambito urbanistico e di edilizia residenziale, infatti, sono e restano di natura esclusivamente programmatoria e non prevedono l’esercizio di alcun potere di autorizzazione, né in ambito edilizio, né per quanto attiene all’esercizio di un’attività economica.

Per la realizzazione o la ristrutturazione di un edificio, le procedure vigenti, in larga parte normate dal regolamento edilizio del Comune di localizzazione, prevedono una serie di permessi (permesso a costruire, antincendio, abitabilità) rilasciati dal Comune e da altre amministrazioni a vario titolo interessate (Aziende -Sanitarie; Vigili del Fuoco, ecc) e una serie di dichiarazioni amministrative da presentare al Comune (SCIA) che sono diversamente articolate a seconda del tipo di costruzione e del tipo di interventi da realizzare.

Nel contempo, l’avvio di un’attività economica (es. un esercizio ricettivo) richiede la presentazione di una dichiarazione amministrativa (anche qui una SCIA), al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sempre del Comune di localizzazione, consistente in un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

**L’emendamento in esame è volto pertanto all’abrogazione dell’art. 1-ter della L. 338/2000 che ad oggi non ha trovato alcuna applicazione procedurale a livello regionale in quanto non prevista dalla vigente legislazione, creando conseguentemente criticità ed incertezze interpretative alle Regioni ed agli operatori di mercato e ponendo a rischio, pertanto, la piena realizzazione della misura.**

**Al fine di permettere la piena applicazione del Bando PNRR “Housing universitario di cui al D.M. 481/2024”, l’abrogazione del citato articolo 1-ter della L. 338/2000– in coerenza alla vigente normativa in materia- comporta che l’esercizio delle Residenze Universitarie sia sottratta allo specifico regime autorizzatorio ivi previsto e sia conforme alla vigente normativa nazionale, ai regolamenti edilizi comunali ed alle disposizioni del bando di cui al D.M. 481/2024.**

#### **4. Proposta additiva**

All’articolo 8, primo comma, lettera a) dopo le parole "*anche per i percorsi attivati all’estero*" inserire le seguenti "*previsti nell’ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni*".

## **5. Proposta ablativa e parzialmente additiva**

All'articolo 8, primo comma, lettera b) dopo le parole " *all'articolo 11*" eliminare le seguenti " *e le parole: « altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni » sono sostituite dalle seguenti:*" e sostituire con " *sono aggiunte le seguenti: « e/o in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2*".

### **Relazione**

L'emendamento è finalizzato a far sì che la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei avvenga in modo coerente con la programmazione regionale.

Roma, 7 novembre 2024